

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n.**43144** stabilisce che anche *l'interposizione fittizia di quote societarie può rappresentare un reato presupposto di auto-riciclaggio in quanto, in termini generali, non è necessario che il reato presupposto sia in sé produttivo di quelle illecite attività economiche da riciclare o reimpiegare.*

La **Cassazione** ha spiegato che non condivide una tesi molto diffusa secondo la quale **l'interposizione fittizia di quote societarie** non produrrebbe profitti illeciti e che, quindi, dal perimetro dell'**auto-riciclaggio e del riciclaggio** non siano presenti i profitti derivanti dalle attività delle Società le cui quote sono emerse come intestate fittiziamente. La **Cassazione** respinge la tesi essenzialmente *naturalistica* che vede correlare l'oggetto del riciclaggio o del reimpiego all'oggetto del reato presupposto, inteso quale bene fisicamente avulso dalla condotta materiale di quest'ultimo reato.

Infatti, se la ratio del reato è di impedire la divaricazione tra titolarità formale e sostanziale di beni che appartengono a Soggetti a misure di prevenzione, questo obbiettivo non può escludere i profitti che derivano dalle attività fittiziamente intestate.

Nella interpretazione della **Cassazione** *il profitto delle attività oggetto di intestazione fittizia riveste carattere illecito proprio perché chi ne è titolare è un soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure patrimoniali.*

La sentenza avverte che se *si ragionasse diversamente si otterrebbe un effetto sanatorio alle attività che producono un profitto economico anche se oggetto di una iniziale intestazione fittizia.*

Il reato di **intestazione fittizia** ha tutti i requisiti per essere considerato presupposto dell'*auto-riciclaggio* in quanto è evidente il ruolo di ostacolo al fine di impedire l'accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni riferibili ai Soggetti sospettati.